

**Edizione di martedì 31 luglio 2018**

## **AGEVOLAZIONI**

**Credito d'imposta pubblicità: il decreto attuativo**

di **Federica Furlani**

## **IVA**

**Beni significativi e dati da indicare in fattura**

di **Fabio Garrini**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Holding industriali: per l'Irap necessario il doppio test**

di **Davide Albonico**

## **DICHIARAZIONI**

**La detraibilità fiscale dei premi di assicurazione**

di **Luca Mambrin**

## **IVA**

**Regime Iva telefonia – I° parte**

di **EVOLUTION**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di **Andrea Valiotto**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito d'imposta pubblicità: il decreto attuativo***

di **Federica Furlani**

Entrerà in vigore il prossimo **8 agosto** il **D.P.C.M. 90/2018** – “**Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96**” –, che contiene le **disposizioni applicative** per l'attribuzione del relativo **credito di imposta**, con riferimento, in particolare:

- ai **soggetti beneficiari**;
- agli **investimenti ammissibili e a quelli esclusi**;
- ai limiti e alle condizioni dell'**agevolazione concedibile**;
- alla procedura e alle **modalità di concessione** idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
- all'effettuazione dei **controlli**, alla determinazione dei **casi di revoca** del contributo nonché alle procedure di recupero nei casi di **utilizzo illegittimo del credito di imposta**.

Per quanto riguarda l'**ambito soggettivo**, il credito d'imposta, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, è **destinato**

- ad **imprese o lavoratori autonomi**, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché agli **enti non commerciali**,
- che abbiano effettuato investimenti **in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**, a partire **dal 1° gennaio 2018**, e il cui valore **superi di almeno l'1%** gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Gli stessi soggetti sopra indicati possono beneficiare dell'agevolazione anche con riferimento agli **investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017**, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno **2016**.

Il credito d'imposta riconosciuto è pari al **75% del valore incrementale degli investimenti effettuati** (nel limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate), elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e

start-up innovative, una volta perfezionata con esito positivo la procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75%.

Gli **investimenti agevolabili** devono riguardare l'**acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali**, effettuati esclusivamente su **giornali quotidiani e periodici**, pubblicati in **edizione cartacea** ovvero editi in **formato digitale**, ovvero nell'ambito della programmazione di **emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**. Sono invece **escluse** dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere **televendite** di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a **servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line** con servizi a sovrapprezzo.

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili **al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa**.

Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati devono presentare, **nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno**, un'apposita **comunicazione telematica** con le modalità che saranno definite con specifico provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; inoltre **entro il 30 aprile di ciascun anno**, il Dipartimento stesso predisporrà un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

L'ammontare del credito effettivamente fruibile sarà disposto dal medesimo Dipartimento, con proprio provvedimento, dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

**Per il 2018 la comunicazione telematica va presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del D.P.C.M., ovvero dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, anche con riferimento agli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, che devono formare oggetto di istanza separata.**

Il **credito d'imposta** va infine riportato nella **dichiarazione dei redditi** relativa ai periodi di imposta di **maturazione del credito** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai **periodi di imposta successivi** fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Seminario di specializzazione

# **I NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY PER GLI STUDI PROFESSIONALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### ***Beni significativi e dati da indicare in fattura***

di **Fabio Garrini**

Con la [circolare AdE 15/E/2018](#) l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dell'applicazione dell'**iva agevolata al 10%** per i lavori edili di manutenzione su edifici a destinazione abitativa; per larga parte si tratta di **conferme** delle posizioni già espresse nella [circolare AdE 71/E/2000](#), il che appare del tutto ragionevole visto che l'intervento della **Legge di Bilancio 2018** risulta anch'esso per buona parte una conferma delle indicazioni già fornite dall'Amministrazione finanziaria in tale documento.

Tra queste conferme si segnala la necessità di **indicare il prezzo** del bene significativo nella **fattura**, anche nel caso in cui il relativo costo risulti essere **inferiore rispetto al valore del servizio**, con la conseguenza che **tutto l'intervento** viene assoggettato all'**aliquota agevolata del 10%**.

#### **La fatturazione**

In tema di interventi edilizi (limitatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria), la **Legge di Bilancio 2018**, con una norma di interpretazione autentica, prevede che *"la fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato **deve indicare**, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, **anche i beni di valore significativo**, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. [...]"*

Tal distinta indicazione (richiesta dall'Agenzia già nella [circolare AdE 71/E/2000](#)) ha l'evidente finalità di consentire una **puntuale verifica** della corretta applicazione dell'aliquota agevolata; infatti, qualora il valore del bene significativo sia **superiore alla metà del corrispettivo** pattuito per l'intero intervento, l'aliquota del 10% si applica solo al **corrispettivo della prestazione aumentato della differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo**.

In altre parole, qualora l'idraulico, nel rifacimento dell'impianto del bagno, dovesse installare anche una nuova caldaia, dove il corrispettivo dell'intervento complessivo fosse pari a 1.000 e il prezzo della caldaia fosse pari a 600, l'**aliquota agevolata** sarebbe applicabile ad 800 (400 di prestazione a cui aggiungere 400 di valore della caldaia, appunto nel limite del **valore della prestazione** stessa); la differenza (200) sarebbe invece assoggettata ad **aliquota ordinaria** (22%).

Per agevolare l'Amministrazione finanziaria nel condurre le necessarie verifiche sulla corretta

applicazione dell'imposta agli interventi di manutenzione, è richiesto che il prestatore **indichi separatamente in fattura il corrispettivo imputabile al bene significativo** (la caldaia, nell'esempio proposto).

Sul punto l'Agenzia ricorda che *“per verificare la corretta determinazione della base imponibile cui applicare l'aliquota agevolata, i dati richiesti dalla norma di interpretazione autentica devono essere puntualmente indicati nella fattura **anche qualora dal calcolo suddetto risulti che l'intero valore del bene significativo** possa essere assoggettato ad Iva con applicazione dell'aliquota nella **misura del 10 per cento** (vale a dire anche qualora il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell'intervento agevolato).”*

Quindi, tornando all'**esempio** precedentemente proposto, si ipotizzi che in relazione ad un intervento complessivo di 1.000 il prezzo del **bene significativo** sia pari a 450; poiché il valore del bene significativo non supera la metà del **corrispettivo complessivo** (quindi la parte inerente la prestazione risulta essere preponderante), il prestatore emetterà una **fattura** di 1.100 (ossia 1.000 + IVA 100).

Pertanto, **il prestatore deve sempre preoccuparsi di indicare il valore del bene significativo nella fattura**, anche qualora l'integrale corrispettivo addebitato al cliente dovesse rientrare nell'applicazione dell'aliquota agevolata e quindi la fattura dovesse essere **interamente assoggettata al 10%**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Holding industriali: per l'Irap necessario il doppio test***

di **Davide Albonico**

Per identificare correttamente una **holding industriale** ai fini **Irap**, l'**esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni** in società non finanziarie va verificato avendo riguardo al doppio requisito: **patrimoniale** e **reddituale**.

A tali conclusioni è giunta la **CTR Lombardia** che, con la **sentenza n. 250/21/2018 del 18.12.2017**, è intervenuta cercando di colmare il difetto di coordinamento legislativo e la confusione generata anche dalla prassi contrastante dell'Amministrazione finanziaria.

Il caso trattato dai giudici di secondo grado riguarda la decisione della CTP di Milano che, con la **sentenza n. 369/2016**, aveva **accolto il ricorso** proposto dalla società contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi con riferimento alla propria **istanza di rimborso** di quanto versato in eccesso a titolo di Irap per l'anno 2010.

La società, in particolare, sosteneva che tale versamento non sarebbe stato dovuto, poiché la stessa aveva spontaneamente e prudentemente determinato l'Irap sulla base di quanto previsto per le cosiddette **holding industriali** e non, come invece avrebbe potuto, con le regole proprie delle **società commerciali**.

La differenza sostanziale tra le due metodologie consisteva, in buona sostanza, nell'avere:

- determinato la base imponibile, ai sensi dell'[articolo 6, comma 9, D.Lgs. 446/1997](#), aggiungendo al risultato derivante dalla componente commerciale/industriale il "**marginale di interesse**", dato dalla **differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e il 96 per cento degli interessi passivi e oneri assimilati**; e
- applicato alla base imponibile così determinata l'**aliquota maggiorata** rispetto all'ordinaria.

Avverso tale decisione ricorreva l'Agenzia delle entrate, lamentando l'errata interpretazione dei giudici di primo grado nel ritenere ancora valido il richiamo, presente nell'[articolo 6, comma 9, D.Lgs. 446/1997](#), alla disciplina dettata dall'[articolo 113 D.Lgs. 385/1993](#) (Testo Unico in materia bancaria e creditizia – Tub).

Secondo l'Amministrazione finanziaria, tale richiamo non doveva più essere ritenuto valido a seguito della sua **abrogazione ad opera dell'articolo 10 D.Lgs. 141/2010** e, di conseguenza, l'**attività prevalente nell'assunzione di partecipazioni** avrebbe dovuto essere valutata secondo il **solo elemento patrimoniale**.

I giudici di seconde cure, confermando la sentenza di primo grado e **rigettando così l'appello proposto** dall'Agenzia delle entrate, hanno invece ritenuto che la mancata individuazione delle società la cui **"attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni"**, in seguito all'**abrogazione dell'articolo 113 Tub**, fosse da ricondursi solamente ad un mero **difetto di coordinamento legislativo**.

Difatti, in tale contesto è proprio l'**articolo 10 D.Lgs. 141/2010** che, al **comma 10**, specifica i criteri da seguire per individuare i soggetti che esercitano in via prevalente l'**attività di assunzione e gestione di partecipazioni**.

In particolare, secondo la citata previsione normativa, *"L'esercizio in via prevalente sussiste quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:*

1. a) ***l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;***
2. b) ***l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi."***

Per una corretta ricostruzione della fattispecie va evidenziato come, nonostante l'abrogazione dell'elenco di cui all'**articolo 113 Tub**, **Assoholding** abbia precisato che **"le modalità di determinazione della base imponibile Irap delle holding industriali continuano ad applicarsi alle società che presentano i caratteri "sostanziali" delle società holding, prescindendo così dal dato letterale-formale rappresentato dall'iscrizione al medesimo elenco"** (circolare 6/2010, § 6.1 e relativa nota 16 settembre 2010).

Già l'Amministrazione finanziaria, con le **circolari 19/E/2009** e **37/E/2009**, aveva precisato che affinché l'**attività di assunzione di partecipazioni in società "industriali" risulti prevalente**, occorre che ricorrano **congiuntamente** un **requisito patrimoniale** ed uno **economico**, facendo riferimento ai criteri stabiliti dall'**articolo 13, comma 1, D.M. 17.02.2009 n. 29**, così come recepito dall'**articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010**.

Con le **istruzioni alla dichiarazione Irap 2014**, l'Agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta precisando che, al fine dell'accertamento dell'esercizio esclusivo o prevalente, occorre tenere conto non solo del **valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali**, ma anche del **valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società** quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti.

Le stesse istruzioni, riprese anche nelle successive annualità, sembrano però andare controcorrente rispetto ai precedenti interventi di prassi. Difatti, viene specificato che per

**individuare il carattere industriale** della holding, la condizione di **prevalenza** debba essere accertata sulla base di un **unico esercizio**, anziché di due, e senza che rilevi il requisito economico, facendo riferimento solamente a quello **patrimoniale**.

Nel **panorama di incertezza** così delineato si è inserita la sentenza in commento la quale, compensando peraltro le spese di lite a conferma della novità e natura interpretativa della propria decisione, ha chiarito definitivamente che per qualificare una **holding industriale ai fini Irap** occorre il doppio **requisito congiunto patrimoniale e reddituale**.



Seminario di specializzazione

**PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI**

Scopri le sedi in programmazione >

## DICHIARAZIONI

---

### ***La detraibilità fiscale dei premi di assicurazione***

di Luca Mambrin

L'[articolo 15, comma 1, lett. f\) Tuir](#) prevede la possibilità di fruire della **detrazione Irpef del 19%** per determinate tipologie di **premi di assicurazioni**, in particolare:

- i **premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%** (dall'anno 2001) ed i **premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni** (fino all'anno 2000) sono detraibili per un importo non superiore ad **euro 530 annui**;
- i **premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte** finalizzate alla tutela **delle persone con disabilità grave** sono detraibili per un importo non superiore ad **euro 750 annui** al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente di cui al punto precedente;
- i **premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore ad euro **1.291,14**, calcolato **al netto** dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Già in seguito alle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 47/2000**, per identificare le corrette regole di detraibilità dei premi di assicurazione si doveva distinguere se i relativi contratti erano stati **stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000** o erano stati **stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001**.

In particolare, per i contratti di **assicurazione sulla vita e contro gli infortuni** (inabilità temporanea, invalidità permanente e morte) stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 è possibile fruire della detrazione del **19% sui premi versati nel 2017**, nel limite di euro **530** (anche se versati all'estero o a compagnie estere) a condizione che:

- il **contratto abbia durata non inferiore a cinque anni**;
- il **contratto non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima**.

Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal **1° gennaio 2001**, danno diritto alla detrazione del **19%** i premi versati nell'anno 2017 nel limite massimo di **euro 530**, solo se riguardano contratti di assicurazioni che hanno per oggetto:

- il **rischio di morte**;
- l'**invalidità permanente non inferiore al 5%** (da qualunque causa derivante).

Per i contratti di assicurazione che prevedono la **copertura di più rischi** aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l'importo del **premio afferente a ciascun rischio**.

Nel caso di **polizze miste**, stipulate o rinnovate dal 2001, che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza e riscatto, la **parte di premio che può fruire della detrazione d'imposta è solo la quota riferibile al rischio di morte**, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, ulteriore fondamentale condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione è che vi sia **coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario** che invece può essere chiunque (la figura del beneficiario rileva solo se l'assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave).

I premi di assicurazione, nelle condizioni e nei limiti sopra indicati possono essere portati in detrazione anche se sostenuti per conto di **familiari fiscalmente a carico**.

Sul punto la [circolare AdE 17/E/2006](#) ha precisato che il soggetto che ha sostenuto la spesa ha il diritto alla detrazione **indipendentemente** dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il **familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato**.

Il contribuente **detrae quindi il premio assicurativo**, nei seguenti casi:

- se **è contraente e assicurato**;
- se **è contraente e assicurato è un suo familiare a carico**;
- se **contraente e assicurato è un suo familiare a carico**;
- se **contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante**;
- se **contraente è un familiare a carico e assicurato è un altro familiare a carico**.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2016**, per i premi versati per i contratti di **assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave**, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a **euro 750**.

La disabilità grave è definita dall'[articolo 3, comma 3, L. 104/1992](#) ed è accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge. Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati **più beneficiari** uno dei quali abbia una grave disabilità, l'importo massimo detraibile deve essere ricondotto all'unico limite più elevato di euro 750.

È previsto infine un particolare regime di detraibilità per le assicurazioni aventi per oggetto **il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**: si tratta di quei contratti che coprono il rischio di non autosufficienza, intesa quale **incapacità** nell'assunzione di alimenti, di **espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale**, di

**deambulazione, di capacità di indossare indumenti.** Premesso che la detrazione spetta a condizione che **l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto**, viene poi previsto uno **specifico limite**: la detrazione spetta nel limite **di euro 1.291,14 calcolato al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente indicati precedentemente.**

Nell'ambito del **modello redditi PF 2018** l'importo del premio versato che può beneficiare della detrazione va indicato tra gli oneri detraibili del **quadro RP**, ai righe da **RP8 a RP13**, utilizzando i codici previsti e nei limiti di spesa massimi ammissibili, come riportato nella seguente tabella riepilogativa tratta dalla recente [circolare AdE 7/E/2018](#):

<b>Data di stipula o rinnovo del contratto</b>	<b>Oggetto del contratto</b>	<b>Condizioni richieste</b>	<b>Limite di spesa</b>
Fino al 31.12.2000	Assicurazione vita e infortuni		



## IVA

### **Regime Iva telefonia – I° parte**

di **EVOLUTION**



Il regime Iva monofase applicabile nel settore delle telecomunicazioni è regolato dall'articolo 74, comma 1, lettera d), del D.P.R. 633/1972.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la normativa di riferimento con particolare riguardo all'ambito soggettivo del regime.

Il regime speciale Iva per la telefonia è diretto a semplificare l'applicazione dell'imposta, prevedendone l'**assolvimento** in capo al solo soggetto che si trova "**a monte**" della catena produttiva-distributiva, sulla base del **prezzo di vendita al pubblico** del prodotto o del corrispettivo dovuto dall'utente, con la conseguenza che le successive operazioni, che si concretizzano, di fatto, nella mera distribuzione, sono considerate **fuori del campo di applicazione** dell'Iva. Pertanto, i cessionari **non potranno esercitare il diritto della detrazione** dell'Iva relativa all'acquisto.

[L'articolo 74, comma 1, lettera d\), del D.P.R. 633/1972](#) prevede che "*per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica*" l'imposta sia assolta "*dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente*".

L'applicazione del regime monofase nell'ambito della telefonia è disciplinata, altresì, dall'[articolo 4 del D.M. 366/2000](#), che regola la modalità di "*Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni*".

Ai fini dell'applicazione del regime monofase nel settore della telefonia, devono sussistere **due requisiti**: un requisito **oggettivo** e uno **soggettivo**.

Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, l'ambito di applicazione del regime monofase è

rivolto:

- sia agli **operatori residenti**;
- sia agli **operatori non residenti**;

**titolari** della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi.

In particolare, per i soggetti non residenti, il regime monofase si applica quando la **vendita** e la **distribuzione** nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici viene effettuata da parte di soggetti non residenti tramite:

- una **stabile organizzazione**;
- un **rappresentante fiscale** nominato ai sensi del **secondo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 633/1972**;
- l'**identificazione diretta** ai sensi dell'**articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972**.

Infine, il regime monofase si applica anche nel caso in cui i mezzi tecnici acquistati presso soggetti non residenti siano **commercializzati** o **distribuiti** in Italia da **commissionari**, **intermediari** in genere ovvero da **soggetti terzi**.



The banner features the Euroconference logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION'. The main text on the right reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. The background of the banner shows a close-up of a hand typing on a laptop keyboard.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**

#### **IL CAOS ITALIANO**



Paolo Mieli

Rizzoli

Prezzo – 20,00

Pagine – 288

Mai come oggi la politica italiana sembra in preda a una paralisi. Da anni i partiti sono impegnati in una continua campagna elettorale, con l'unico scopo di minare la legittimità degli avversari e allo stesso tempo lasciare aperte le porte a tutte le alleanze possibili. Alleanze da stringere nel nome di un'eterna emergenza: economica, politica o sociale. Questa incapacità di educarsi all'alternanza, di comprendere che "è normale stare lungo una stagione parlamentare ai banchi del governo e nella successiva su quelli dell'opposizione", sembra ai più una degenerazione della buona politica, il frutto avvelenato degli ultimi decenni, del passaggio dalla Prima alla Seconda repubblica. Ma potrebbe non essere così. Forse esiste un male originario della politica italiana. Paolo Mieli ripercorre la vita del nostro Paese attraverso una serie di storie – le convulse vicende politiche dei primi anni del Regno; la Grande Guerra; il fascismo; politici del dopoguerra come De Gasperi, La Malfa o Nenni; vicende oscure quali il golpe del generale De Lorenzo o il dirottamento dell'Achille Lauro; cronache giudiziarie come quelle del caso Montesi o dell'assassinio del giudice Caccia – che contribuiscono a disegnare un ritratto dell'Italia e della sua politica molto spesso diverso dalla storia ufficiale. E mostrano come l'incapacità di dar vita a meccanismi che creino un'alternanza tra gli schieramenti parlamentari costituisca la nostra anomalia di fondo.

## IL VESUVIO UNIVERSALE



Maria Pace Ottieri

Einaudi

Prezzo – 19,50

Pagine – 228

Dalle coltivazioni della Terra dei fuochi alle fabbriche di Pomigliano, dai merluzzi di Somma Vesuviana alle strade della periferia di Ercolano, fino alla nuova Pompei nata duemila anni dopo l'eruzione del 79 d. C.: Il Vesuvio universale è il ritratto di una terra di prepotente bellezza, che brulica di vita e non ha intenzione di arrendersi, nemmeno alla minaccia del vulcano che la sovrasta. «Gli abitanti del Vesuvio sono abituati a tenere conto di una vita sotterranea ricca e piena di sorprese, indipendente dalla loro volontà, estranea all'universo concettuale umano, a sentirsi frantumi di lapilli, volute di fumo, impercettibili grumi di tempo nella vertigine millenaria in cui affonda l'esistenza del vulcano». Nel 79 d. C. Ercolano e Pompei furono distrutte dall'esplosione improvvisa e devastante del Vesuvio. Investiti dalla lava, pietrificati in un'eterna fuga fallita, i corpi di Pompei attraggono ogni anno migliaia di turisti. L'ultima eruzione del vulcano è stata nel 1944. Oggi il Vesuvio è inerte, e la sua calma apparente, replicata all'infinito sullo sfondo delle foto scattate da Posillipo. Ma se con l'obiettivo si ingrandisse al massimo quella montagna di fuoco, più che le rocce laviche e la cenere, sarebbero nitide le case, le strade, le macchine, le persone, ammassate in paesi più o meno piccoli, abbarbicati sui suoi fianchi. Alle pendici del Vesuvio si sviluppa, infatti, non una città, non una periferia, ma una conurbazione, un territorio con decine e decine di centri abitati che ha una densità di popolazione più alta di quella di Milano e Roma. Da sempre qui, immemori – o noncuranti – del pericolo, gli uomini hanno tenacemente coltivato, proliferato, costruito, distrutto, inquinato, pregato. Chi vive nei paesi vesuviani sembra davvero convinto che il vulcano non si risveglierà mai più. «Sarebbe fuorviante e frustrante cercare spiegazioni solo nell'ostinazione pervicace e incosciente», dice Maria Pace Ottieri che per capire quella terra è andata ad ascoltare le voci e le storie di chi ci vive. E allora c'è la famiglia Fortunio, che a Somma Vesuviana ha costruito un impero sul pesce dei lontani mari del Nord; c'è Tonino 'O Stocco, che costruisce e suona tammorre che accompagnano i canti e i balli popolari; c'è Lucio Zurlo, che insegna boxe nella sua palestra in un quartiere difficile di Torre Annunziata; ci sono le voci di Radio Siani con il loro impegno per la legalità; ci sono i morti ammazzati, dal lavoro, dal terremoto, dalla povertà, o da chi nessuno osa accusare. In un'instancabile quète tra passato e presente, tra i fasti antichi delle ville romane e i roghi tossici della Terra dei fuochi,

tra ricordi leopardiani e interi quartieri abusivi, al ritmo delle traballanti corse della Circumvesuviana, Maria Pace Ottieri intraprende un viaggio alla scoperta delle tante esistenze che resistono in bilico sul cratere.

## IL TEMPO DEGLI STREGONI



WOLFRAM Eilenbergeer


Feltrinelli

Prezzo – 25,00

Pagine – 432

Siamo nel 1919. La Prima guerra mondiale è finita da poco. “Il dottor Benjamin fugge dalla casa di suo padre, il luogotenente Wittgenstein commette un suicidio finanziario, il libero docente Heidegger perde la fede e monsieur Cassirer lavora sul tram alla propria illuminazione.” Comincia un decennio di eccezionale creatività, che cambierà per sempre il corso delle idee in Europa e senza il quale alcuni pensieri non sarebbero mai stati pensati. Wolfram Eilenberger mette in scena l’esplosione del pensiero, sullo sfondo di una Germania divisa tra l’esuberanza e la voglia di vivere del dopoguerra e l’abisso della crisi economica, tra la lussuria delle notti berlinesi e i complotti reazionari della Repubblica di Weimar, mentre il nazionalsocialismo si trasforma velocemente in una minaccia. I quattro protagonisti di questi anni decisivi sono giganti di ogni tempo. E le loro vite straordinarie si intrecciano nella necessità di rispondere alla domanda che ha orientato nei secoli la storia del pensiero: che cos’è l’uomo? Una domanda che si fa più urgente che mai nell’ombra di una guerra devastante appena conclusa e di un’altra catastrofe che si annuncia all’orizzonte. Con grande abilità narrativa, Eilenberger mostra che la vita quotidiana e i dilemmi della metafisica fanno parte della stessa storia. E racconta la più grande rivoluzione del pensiero occidentale attraverso i suoi quattro protagonisti assoluti, ciascuno con il proprio sguardo penetrante e il proprio modo di concepire la vita, il linguaggio, il tempo e il mito.

## IL BOSS È IMMORTALE



Massimo Nava


Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 264

Dopo il successo nelle indagini sul traffico di opere d'arte, l'ispettore Bernard Bastiani, francese con origini italiane, è stato promosso a Lione all'Interpol, sezione Tutela internazionale del patrimonio artistico. Viene presto contattato dal colonnello Gagliano per indagare su un furto misterioso, che ha qualche elemento in comune con un sequestro. Lisa Miller, figliastra di Anastasio, ultimo discendente della casata dei principi di Sansevero – consiglieri del Regno di Napoli al tempo dei Borboni -, è stata rapita fuori dall'Università Federico II. Dalla Cappella Sansevero, dove è custodito il famoso Cristo velato, è stata sottratta una macchina anatomica, un corpo di donna perfettamente conservato con arti, viscere e vene, realizzata dall'antenato del principe di Sansevero, un esorcista massone che aveva condotto studi ed esperimenti nella convinzione di poter conquistare l'immortalità. Chi è il responsabile del reato? Si tratta di un furto su commissione? E cosa hanno in comune la macchina anatomica e il sequestro della ragazza? Nella cappella ci sono lavori in corso, gestiti da strani operai. L'intrigo s'infittisce e l'ispettore Bastiani, insieme al colonnello Gagliano, sprofonda nell'impero della camorra aggirandosi per i bassifondi di Napoli, che tanto gli ricordano la sua Marsiglia. Da questa vicenda carica di mistero prende le mosse un thriller anomalo, pieno di colpi di scena e risvolti sorprendenti, che portano l'ispettore Bastiani nei meandri di una città affascinante, decadente e tenebrosa.

## UN CUORE IN FUGA



Oliviero Beha

Pickwick

Prezzo – 9,90

Pagine – 266

C'è un uomo solo “al comando di se stesso” che pedala lungo la via per Assisi. Non è un pellegrino, benché abbia fede. Non è un semplice ciclista, perché il suo “naso triste come una salita” è stato per anni l'incarnazione stessa del ciclismo. Ma questa volta Gino Bartali non corre per nessuna coppa, per nessun titolo. Siamo nell'inverno del 1943 e combatte la sua guerra. Corre per salvare vite umane. Dopo i fasti del Giro e del Tour, conquistati contro il Regime, è iniziata tutta un'altra storia anche per lui. Una storia di coraggio e orrore, di eroismo e follia. Mentre le leggi razziali vengono applicate con brutalità in Europa, circa quindicimila ebrei raggiungono l'Italia per trovare rifugio. E allora che il campione diventa una sorta di staffetta al servizio della rete clandestina Delasem. “Se ti scoprono, ti fucilano”, gli dice il Cardinale Dalla Costa nell'affidargli l'incarico. Ma Gino non si ferma. Finge di allenarsi, e in realtà trasporta documenti falsi, celati nei tubi del sellino e del manubrio. Migliaia di chilometri percorsi avanti e indietro da Firenze, per consegnare nuove identità alle famiglie ricercate con feroce determinazione dai fascisti della Rsi e dai nazisti. Sono più di ottocento gli ebrei che hanno avuta salva la vita grazie al valore silenzioso di un grande del novecento. Passano gli anni, la guerra finisce e di nuovo, in una torrida estate che si fa di ghiaccio sul leggendario Izoard, c'è un uomo solo che pedala. Per vincere il suo secondo Tour, dieci anni dopo il primo...



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >